



COMUNE DI TREMEZZINA
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO E ATTRACCHI A LAGO

Approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.8 del 12.03.2014 assunta dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO E ATTRACCHI A LAGO

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posti d'ormeggio e attracchi all'interno del territorio del Comune di Tremezzina;

Gli attracchi in oggetto sono costituiti da:

- una catenaria collegata sul fondale mediante corpi morti e collegata mediante trappe di ormeggio aventi adeguato diametro ad una passerella fissa per l'ormeggio di imbarcazioni adiacenti il lungolago Cesare Lomazzi (Loc. Lenno);
- una catenaria ancorata sul fondale mediante corpi morti e collegata mediante trappe di ormeggio aventi adeguato diametro, ad un pontile galleggiante, per quanto concerne l'attracco nel pontile in località Villa (Loc. Lenno) e nel porticciolo S. Lorenzo (Loc. Tremezzo)

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento si applicano il codice della Navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni dell'Autorità Demaniale.

ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la concessione devono essere presentate dal proprietario / società dell'unità di navigazione o da coloro che intendono acquistarne una. In questa seconda ipotesi l'utilizzo del posto assegnato deve avvenire nel termine di 60 (sessanta) giorni a pena di decadenza dell'assegnazione.

La domanda redatta in carta semplice (e su apposito modello fornito dall'Ente), sarà trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e o fax oppure consegnata a mano al protocollo dell'Ente.

Possono richiedere l'assegnazione di n. 1 ormeggio tutti coloro che ne facciano specifica richiesta, compatibilmente con le disponibilità.

Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola richiesta. Una seconda richiesta potrebbe essere ammessa in caso di disponibilità di posti.

Non sono ammesse più domande per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile.

L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazione da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione, con riportato il nome del Comune ove viene richiesta l'assegnazione.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, n. di fax se disponibile, indirizzo mail)
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini/società (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.)
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – il domicilio eletto in Italia)
- l'indicazione del Comune ove si richiede l'assegnazione

- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. di fax)

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso, servizio professionale con unità iscritte in pubblici registri nautici, servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione, noleggjo, diporto o altro)
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione, che in considerazione delle caratteristiche degli attracchi esistenti non potrà eccedere i ml. 2.50 di larghezza ed i ml. 7.00 di lunghezza (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo);

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca (Nel caso stia procedendo all'acquisto dell'unità di navigazione dichiara che si impegna all'utilizzo del posto assegnato entro 60 (sessanta) giorni a pena di decadenza dell'assegnazione)
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato
- di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi pontili/attracchi
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione di assegnazione o del rinnovo e all'invio agli Uffici Comunali, entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, autorizzando il Comune, in mancanza di detti adempimenti, alla rimozione del natante
- di impegnarsi a presentare copia polizza assicurativa in occasione dell'assegnazione del posto barca/copia del libretto di proprietà dell'unità di navigazione o del motore dell'unità di navigazione/copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate/fotografia in primo piano a colori, formato 10 x 15 dell'unità di navigazione. L'inosservanza di queste ultime disposizioni comporta la perdita del diritto di assegnazione comunicata.
- la società di essere proprietaria della barca o averla in gestione

Le domande potranno essere inoltrate in qualsiasi periodo dell'anno ed avranno una validità di un anno, salvo conferma, entro il quale dovrà avvenire l'assegnazione.

Trascorso il predetto periodo senza l'eventuale conferma della richiesta di concessione la domanda verrà archiviata e si potrà comunque inoltrare una nuova richiesta di assegnazione.

Ogni modifica ai dati contenuti nella domanda già presentata deve essere tempestivamente comunicata agli Uffici Comunali.

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia

ART. 3 RISERVA DI POSTI D'ORMEGGIO

Il Comune di Tremezzina può stabilire con apposita delibera di G.C. quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate e per soddisfare esigenze di interesse pubblico, a soggetti operanti sul territorio

ART 4 MODALITA D' ASSEGNAZIONE

I posti d'ormeggio saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle richieste al protocollo dell'Ente, nonché in funzione delle dimensioni e del tipo di imbarcazione, tenendo conto dei seguenti requisiti:

- se il richiedente ha la propria residenza nel Comune di Tremezzina, ha la priorità su altre domande;
- le dimensioni e le caratteristiche delle unità di navigazione;
- la reale possibilità di allocare l'unità di navigazione senza inconvenienti e senza mettere in condizioni d'insicurezza l'intero impianto o le unità di navigazione già ormeggiate;

Le valutazioni e le decisioni sull'assegnazione dei posti barca sono di competenza del Responsabile del Servizio, e il suo giudizio rimane insindacabile.

Restano comunque valide, per il periodo di anni uno dalla data di approvazione del presente regolamento, le richieste giacenti presso gli uffici comunali.

Il titolare che intende sostituire l'unità di navigazione deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche all'ufficio interessato. Il Responsabile del Servizio si riserva, se le dimensioni della nuova unità di navigazione sono maggiori, di consentire la sostituzione solo se l'unità di navigazione è adeguata o di revocare l'assegnazione se non è più possibile, per questioni di spazio e di sicurezza, trovare una sistemazione alla nuova unità di navigazione.

Nel caso in cui il titolare dell'unità di navigazione sostituisca la propria unità di navigazione senza avvisare preventivamente l'Amministrazione Comunale, la concessione del posto barca è automaticamente revocata.

In caso di impossibilità di utilizzo, a qualsiasi causa dovuta, da parte dell'utente del posto barca assegnatogli, l'Ente si riserva ove ne sia la disponibilità, di assegnare una diversa postazione.

La concessione ha la validità di anni uno e si intende tacitamente rinnovata ove non disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata.

ART. 5 ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio è rilasciato dall'Ente un apposito contrassegno da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile. Le unità di navigazione senza il contrassegno, potrebbero essere ritenute abusive e pertanto il Comune di Tremezzina si riserva di provvedere alla loro rimozione

Gli assegnatari dell'ormeggio, hanno l'obbligo di mantenere sempre chiuso il cancello d'ingresso (ove presente), al fine di evitare spiacevoli episodi. Inoltre è fatto divieto di duplicazione della chiave (pena la revoca del posto barca), che dovrà essere restituita alla rinuncia del posto assegnato.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento del canone d'uso nei modi e termini stabili dal Comune di Tremezzina. Devono inoltre provvedere al pagamento del canone entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire al Comune, entro i successivi quindici giorni dall'avvenuto pagamento, apposita ricevuta. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare all'ufficio preposto, tutte le successive variazioni delle informazioni riportate in sede di presentazione dell'istanza.

ART. 6 CANONE ANNUO PER L'ASSEGNAZIONE

Il canone annuo per l'assegnazione del singolo posto barca è stabilito dalla Giunta dell'Ente, con apposita deliberazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 ONERI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente e formalmente autorizzato dall'Amministrazione Comunale
3. E' vietato effettuare scarico di liquidi o gettare materiali che possono comunque inquinare o sporcare lo specchio d'acqua dell'approdo o usare i servizi igienici di bordo
4. E' vietato effettuare deposito di materiali o attrezzature, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco e allo sbarco e senza creare intralcio alla circolazione
5. E' vietato effettuare riparazioni e/o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri utenti
6. E' vietato lasciare l'unità di navigazione nell'approdo non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza
7. E' vietato l'attività di balneazione, prendere il sole sui pontili, pescare o sostare in modo inoperoso.
8. E' vietato manomettere ormeggi di altri natanti e di fare uso di cavi di ormeggio diversi da quelli dati in dotazione al pontile, nonché usare ancore, gavitelli ecc.
9. L'assegnatario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda
10. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto d'ormeggio
11. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Amministrazione Comunale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato
12. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale per l'eventuale variazione del canone d'uso e rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso
13. L'assegnatario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune; l'imbarcazione dovrà essere dotata di n° 4 parabordi di adeguato diametro e di due cavi di ormeggio muniti di molle e protetti nei punti di fregatura.
14. L'assegnatario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature dei pontili anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, etc) se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature dei pontili senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute

15. L'assegnatario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture dei pontili, ai beni demaniali e/o imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile
16. L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente
17. L'assegnatario non deve creare danno ambientale e paesistico nonché inquinamento
18. L'assegnatario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti dei pontili.
19. L'assegnatario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali previsti in apposite direttive.
20. Gli assegnatari sono tenuti alla verifica della condizioni della trappa di ormeggio, data loro in gestione, in relazione alle dimensioni del proprio natante;
21. In relazione alla dimensione ed alla stazza dell'imbarcazione, il Comune può imporre all'assegnatario il posizionamento di una seconda trappa di sicurezza, al fine di scongiurare danni alle imbarcazioni limitrofe ed alle strutture comunali, da posizionarsi a cura e spese dell'assegnatario (i quali sono tenuti ad avvalersi della ditta manutentiva incaricata dall'Ente, la quale sarà l'unica autorizzata ad intervenire sulla catenaria di fondo);
22. Il nominativo della ditta manutentiva, sarà comunicato in sede di assegnazione della concessione di ormeggio.

Qualora si ravvisano uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l'Ente può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione del posto d'ormeggio. Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento. Al fine di poter migliorare la gestione dei pontili, l'assegnatario si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza

ART 8 RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggiano ai pontili.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Amministrazione Comunale per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali (vento forte e moto ondosso ecc.) oppure a lavori di manutenzione che si rendessero necessari. In caso di manutenzione dei pontili, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la Ditta appaltatrice dei lavori a rimuovere le imbarcazioni in altro luogo adeguato per il tempo strettamente necessario alla durata degli interventi

ART. 9 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

La decadenza dell'assegnazione è dichiarata dall'Amministrazione Comunale previa diffida, oltre che per i casi previsti dal Codice della Navigazione, nei seguenti casi:

1. cessione a terzi del posto barca assegnato;
2. gravi comportamenti all'interno dell'area portuale che provocano danni ai pontili ed ai natanti ormeggiati;
3. false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione;
4. non rispetto delle norme di cui al precedente art. 7;
5. inutilizzo del posto barca per oltre dieci mesi;

6. inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal presente regolamento;

La pronuncia di decadenza in ogni caso non dà diritto al rimborso della parte del canone versato e non goduto .

ART. 10 RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:

1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio
2. occupi un posto diverso da quello assegnato
3. occupi una qualsiasi area diversa da quella adibita ad ormeggio
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido
6. non vengano rispettate le norme di cui al precedente art. 7.

La rimozione, disposta con apposita ordinanza dell'Amministrazione Comunale, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

L'imbarcazione, trascorsi 60 giorni di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità sull'assegnatario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi

Entro detto termine l'assegnatario o proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre ad una sanzione da € 51,00 a € 516,00 (art. 11 ter L.R. 22/98).

Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune, con le sole spese di rimozione e custodia.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento sono a carico del Comune.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro

ART. 11 RINUNCE

L'assegnatario potrà in qualsiasi momento rinunciare all'assegnazione senza rimborso alcuno della quota di canone pagata e non goduta

ART. 12 SANZIONI PECUNIARIE

Chiunque viola le prescrizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00.

Le violazioni al presente regolamento e le conseguenti sanzioni sono accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri e i principi dettati dalla Legge 689/81 e successive modifiche.

I contravventori sono ritenuti responsabili per tutti i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni maggiore responsabilità civile o penale.
Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione e alle relative norme attuative .

ART. 13 CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, ovvero l'apposito contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: pontile e numero del posto d'ormeggio.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura dell'assegnatario del posto d'ormeggio, in modo che sia visibile.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'autorità demaniale purchè non in contrasto con la normativa regionale.

In caso di attracco abusivo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 516,00;

ART. 14 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale.

ART. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.

Le suddette variazioni dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale

ART. 16 CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

L'assegnatario tacitamente dichiara di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Regolamento che di norma sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione del posto barca.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Como

ART. 18 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie.

Allegato A

Fac simile della richiesta richiesta.

Spett.le
Comune di Tremezzina
Via S .Stefano n° 7
22016 loc. LENNO
TREMEZZINA (CO)

Oggetto: richiesta assegnazione posto barca presso porticciolo di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ C.A.P. _____

Via _____ recapito telefonico _____

cell. _____ e-mail: _____

C.F. _____

CHIEDE

l'assegnazione di un posto barca nel seguente porticciolo:

Loc. Tremezzo - Porticciolo San Lorenzo;

Loc. Lenno - Porticciolo Lungolago C. Lomazzi;

Loc. Lenno - Porticciolo Lungolago G. Delmati, fraz. Villa;

A tal fine dichiara:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per il quale si richiede il posto barca (nel caso si stia procedente all'acquisto dell'unità di navigazione, dichiara che si impegna all'utilizzo del posto assegnato entro 60 giorni pena di decadenza dell'assegnazione);
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'assegnazione o del rinnovo e all'invio agli uffici dell'Unione, entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- di possedere o di non possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di riduzione del canone concessorio;
- di accettare e rispettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto del Regolamento per la Concessione di posti di ormeggio presso i Porticcioli.

Cordiali Saluti.

_____ li _____

In fede

SCHEDA DATI – Allegato A

DIMENSIONI DELLA BARCA

Lunghezza fuori tutto _____

Larghezza fuori tutto _____

(comprensiva di parabordi)

Pescaggio _____

TIPO DI PROPULSIONE (barrare l'ipotesi che ricorre)

REMI	Si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
MOTORE	Si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
VELA	Deriva fissa		<input type="checkbox"/>	
VELA	Deriva Mobile		<input type="checkbox"/>	

TIPO DI USO	<input type="text"/>
-------------	----------------------

Si ricorda che presso le strutture dei porticcioli, non è possibile effettuare svuotamento di acque di sentina, né abbandonare rifiuti di alcune genere, per i quali devono essere impiegate le apposite strutture e contenitori esistenti.